



***Approvazione del modello “Opzione per il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di beni immateriali”***

**IL DIRETTORE DELL'AGENZIA**

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone:

*1. Approvazione del modello “Opzione per il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di beni immateriali”*

E' approvato il modello “Opzione per il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di beni immateriali”, da utilizzare per l'esercizio dell'opzione per i primi due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014.

*2. Composizione del modello*

Il modello è composto dall'informativa sul trattamento dei dati personali, dai riquadri contenenti i dati anagrafici del soggetto che esercita l'opzione e quelli dell'eventuale rappresentante firmatario nonché l'impegno alla presentazione telematica da parte dell'intermediario incaricato della trasmissione.

*3. Termini e modalità di esercizio dell'opzione per i primi due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014*

3.1. L'opzione per il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di beni immateriali è esercitata, per i primi due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014, entro il periodo d'imposta in cui ha inizio il regime di tassazione e riguarda il predetto periodo d'imposta e i successivi quattro.

3.2. I soggetti che intendono optare per il regime opzionale comunicano in via telematica i dati previsti nel modello, direttamente o tramite soggetti incaricati della trasmissione di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La prova della comunicazione è costituita dalla ricevuta rilasciata in via telematica dall'Agenzia delle entrate.

3.3. La trasmissione telematica è effettuata utilizzando il software denominato "PATENT\_BOX", disponibile gratuitamente sul sito internet [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it) entro il corrente mese di novembre.

3.4. I soggetti incaricati della trasmissione telematica hanno l'obbligo di rilasciare al richiedente una copia della comunicazione predisposta con l'utilizzo del software "PATENT\_BOX", nonché copia della ricevuta rilasciata dall'Agenzia delle entrate.

### **Motivazioni**

L'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 ("Legge di stabilità"), come modificato dal decreto-legge del 24 gennaio 2015, n. 3, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, introduce un regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, di marchi, di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

Il comma 44 dell'articolo 1 della "Legge di stabilità" prevede che con "*decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia delle finanze, sono adottate le disposizioni attuative dei commi da 37 a 43*".

In conformità a tale previsione, il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 30 luglio 2015 stabilisce le disposizioni attuative del regime opzionale di tassazione dei redditi derivanti dall'utilizzo di beni immateriali.

In particolare, l'opzione è valida per cinque periodi di imposta ed è irrevocabile e rinnovabile. Relativamente ai primi due periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014, l'opzione deve essere comunicata all'Agenzia delle entrate secondo le modalità e i termini indicati nel presente provvedimento. A decorrere dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, l'opzione è comunicata nella

dichiarazione dei redditi e decorre dal periodo d'imposta al quale la medesima dichiarazione si riferisce.

In attuazione delle citate disposizioni, è emanato il presente provvedimento con il quale è approvato il modello di comunicazione da utilizzare per esercitare l'opzione.

### **Riferimenti normativi**

#### *Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate*

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a*); art. 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2001.

#### *Disciplina normativa di riferimento*

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

Decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto 1998, concernente, tra l'altro, le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni;

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;

Legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015);

Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia delle finanze, 30 luglio 2015, recante le disposizioni di attuazione dell'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

Roma, 10 novembre 2015

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA  
Rossella Orlandi

## OPZIONE PER IL REGIME DI TASSAZIONE AGEVOLATA DEI REDDITI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DI BENI IMMATERIALI

Articolo 1, commi da 37 a 45, legge 23 dicembre 2014, n. 190

Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2015

### Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 D.lgs. n.196/2003)

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti ai contribuenti. Infatti, il d.lgs. n.196 del 30 giugno 2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.

#### FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Con questo modello viene comunicata la scelta del regime opzionale e i dati in esso contenuti verranno successivamente trattati esclusivamente dall'Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte. Potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 19 del d.lgs. n. 196 del 2003).

#### CONFERIMENTO DATI

I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.

#### MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

I dati acquisiti attraverso il modello di comunicazione verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire, anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali. Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate.

#### TITOLARE DEL TRATTAMENTO

L'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per la sola attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196 del 2003, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

#### RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO

Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati "responsabili". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale, come responsabile esterno del trattamento dei dati, della Sogei S.p.a., partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria.

Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco dei responsabili.

Gli intermediari, ove si avvalgono della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

#### DIRITTI DELL'INTERESSATO

Fatte salve le modalità, già previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dati e per l'integrazione dei modelli di dichiarazione e/o comunicazione l'interessato (art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003) può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, oppure per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge. Tali diritti possono essere esercitati con richiesta rivolta a: **Agenzia delle Entrate, via Cristoforo Colombo 426 c/d - 00145 Roma.**

#### CONSENSO

L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali. Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto il trattamento è previsto dalla legge.

*La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.*

